

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 11 marzo 1992, n. 10.

Direttive e raccomandazioni in merito alla presenza di larve di Anisakis nel pesce.

Ai presidenti delle regioni

Ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano

Agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome

Ai veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna

e, per conoscenza:

Alla segreteria del Sottosegretario di Stato on. Bruno

Alla segreteria del Sottosegretario di Stato sen. Marinucci

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima

Al Ministero dell'industria - Ufficio di Gabinetto

Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali

All'Istituto superiore di sanità

Alla Confindustria Federalimentari

Alla Confcommercio

Alla Confartigianato

Alla Federpesca

Alla Federazione nazionale cooperative pesca

All'Associazione generale cooperative italiane

All'A.N.C.P. lega pesca

Alla Fed.Al. Confartigianato

All'Associazione nazionale pescatori ed affini

All'Unione nazionale consumatori

Al Movimento consumatori

All'Associazione piscicoltori italiani presso Agricenter

All'Assoittica Italia

All'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare

Al Comando carabinieri A.S.

Alla luce delle recenti notizie di stampa relative al riscontro di larve di parassiti del genere *Anisakis* in alici (*Engraulis encrasicolus*) e sardine (*Sardina pilchardus*), si ritiene opportuno fornire con la presente, in conformità ai recenti pareri delle sezioni congiunte I e V del Consiglio superiore di sanità, direttive per una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale dei controlli ispettivi nonché raccomandazioni rivolte a pescatori, operatori del settore alimentare, ristoratori e consumatori, al fine di prevenire i rischi per la salute.

Innanzitutto vale rilevare che, sotto il profilo epidemiologico, la parassitosi umana da *Anisakis* non è, in Italia, una patologia significativa.

Le manifestazioni morbose nell'uomo, soprattutto a carico dell'apparato gastroenterico, possono verificarsi esclusivamente a seguito di ingestione di pesce contenente larve vive di specie patogene del parassita; invece, larve non vitali non determinano nell'uomo la comparsa di alcuna forma morbosa.

Vale anche rilevare che l'infestazione da parassiti del genere *Anisakis* ha una variabilità stagionale con prevalenza nel tardo autunno e nell'inverno e non riguarda in modo uniforme tutte le specie ittiche.

L'aringa (*Clupea harengus*), lo sgombro (*Scomber scombrus*), il tracuro (*Trachurus trachurus*), il melù (*Gadus potassou*), il pesce sciabola (*Lepidopus caudatus*), il merluzzo (*Merluccius merluccius*), le acciughe (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*) e le triglie (*Mullus spp*) risultano essere le specie più frequentemente colpite.

Poiché è noto che le larve permangono di norma nella cavità celomatica del pesce vivo e si trasferiscono in genere nel tessuto muscolare dopo la morte del pesce stesso, una pronta eviscerazione può rappresentare un importante intervento di prevenzione della parassitosi umana.

A tal fine si ritiene necessario raccomandare ai pescatori ed agli operatori che manipolano il pesce fresco (i quali ovviamente non sono responsabili della presenza di *Anisakis* nel pesce) di provvedere ad una tempestiva eviscerazione dei pesci di pezzatura superiore a 18 cm appartenenti a tutte le specie sopraelencate, escluse sardine ed acciughe. Si raccomanda altresì che detti operatori evitino di gettare in mare i visceri asportati al fine di interrompere il ciclo biologico del parassita.

Per quanto concerne la vigilanza e i controlli sanitari alla produzione, la direttiva del Consiglio n. 91/493/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 novembre 1991 - 2ª serie speciale, prevede al cap. V dell'allegato quanto segue:

«Prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo vivo per campionatura per la ricerca dei parassiti visibili.

I pesci o le parti di pesci che presentano manifestamente parassiti e che sono asportati non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano».

Le modalità di tale controllo dovranno essere stabilite con decisione della Commissione delle Comunità europee previo parere del comitato veterinario permanente. Fino a quando non interverrà questa decisione, i servizi veterinari sono tenuti ad attuare a livello di ispezione del pesce fresco o refrigerato, in particolare sulle specie precedentemente elencate, un campionamento a sondaggio statisticamente significativo con esame visivo del pesce previa apertura della cavità celomatica.

L'obbligo della distruzione sussiste nei casi in cui l'invasione da parassiti delle parti edibili conferisce al pesce, a giudizio del veterinario ispettore, un aspetto repellente o ripugnante. Altrimenti lo stesso veterinario ispettore può consentire la bonifica o risanamento del pesce mediante le seguenti metodiche:

a) congelamento a -20°C all'interno del pesce per non meno di 24 ore presso stabilimenti autorizzati, previo trasferimento dai mercati ittici sotto vincolo sanitario. L'immissione sul mercato del prodotto bonificato è subordinata ad autocertificazione del trattamento sotto la responsabilità del conduttore dell'azienda;

b) trattamento termico del pesce ad almeno 60°C per dieci minuti o altro trattamento equivalente, previa toelettatura delle parti parassitate, presso stabilimenti di conservazione o trasformazione, previo trasferimento dai mercati ittici sotto vincolo sanitario. Le parti asportate nel corso della toelettatura debbono essere distrutte.

Su conforme parere del Consiglio superiore di sanità, sono in corso di adozione i provvedimenti del Ministro

della sanità recanti il divieto di somministrazione a livello di ristorazione pubblica (alberghi, ristoranti, bar, ecc.) e di ristorazione collettiva (mense aziendali, scolastiche o di comunità quali caserme, ospedali, collegi, carceri, ecc.) di preparazioni a base di pesce crudo o praticamente crudo (marinato o affumicati a freddo) a meno che si tratti di pesce congelato o surgelato ovvero che abbia subito altri trattamenti idonei ad assicurare l'inattivazione o l'assenza dell'Anisakis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti citati, gli operatori del settore sono invitati ad attenersi a quanto summenzionato.

Si raccomanda a quanti effettuano campagne di educazione alimentare di voler dare divulgazione del contenuto della presente circolare.

Le SS.LL. sono pregate di voler dare la massima diffusione alle raccomandazioni contenute nella presente circolare.

Il Ministro: DE LORENZO

92A1230

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti ed ai vice presidenti della società degli Steeple Chases d'Italia e dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, in Roma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1992 è stata determinata, a decorrere dal 1° maggio 1991, l'indennità di carica spettante ai presidenti ed ai vice presidenti della società degli Steeple Chases d'Italia e dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, con sede in Roma.

92A1196

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Istituto superiore di studi socio psico pedagogici italiani», in Sapri.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1991, n. 384, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1992, registro n. 3 Istruzione, foglio n. 129, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato lo statuto dell'associazione «Istituto superiore di studi socio psico pedagogici italiani» (I.S.P.I.), con sede in Sapri (Salerno).

92A1206

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Mantova e Udine.

Con decreto ministeriale n. 1/12748 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Mantova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.985.865.666, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.989.250.915 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Mantova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12355 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Udine è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.268.931.500, pari al 90% dell'importo di L. 5.854.368.334, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.859.086.999 iscritto a ruolo a nome delle ditte indicate nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Udine darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A1194